

REGOLAMENTO (CEE) N. 1948/93 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1416/76 recante le disposizioni finanziarie applicabili al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere della Corte dei conti⁽⁴⁾,

considerando che, conformemente all'articolo 130 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977⁽⁵⁾, le disposizioni finanziarie relative al Centro europeo devono rifarsi quanto più possibile alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e devono quindi essere aggiornate;

considerando che il trattato del 22 luglio 1975, che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, ha modificato la procedura con cui viene dato atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio e, in tutti i testi che fanno riferimento alla commissione di controllo, ha sostituito i termini «Corte dei conti» ai termini «commissione di controllo»;

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 1416/75⁽⁶⁾.

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1416/76 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le spese non possono essere autorizzate per un periodo superiore alla durata dell'esercizio.

3. Le spese di funzionamento risultanti:

— o da contratti conclusi, conformemente agli usi locali,

— o da disposizioni contrattuali relative in particolare alla fornitura di materiale di attrezzatura

per periodi superiori alla durata dell'esercizio, sono iscritte nello stato delle entrate e delle spese dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 2

Gli stanziamenti devono essere utilizzati conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria e, in particolare, a quelli di economia e di rispetto del rapporto costo/efficacia. Si devono fissare obiettivi quantificati e si deve garantire il progresso della loro realizzazione.»;

3) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 22, le entrate e le spese sono iscritte nello stato delle entrate e delle spese e nei conti, nel loro importo integrale e senza contrazione tra loro.»;

4) all'articolo 3, paragrafo 2:

a) il primo comma è sostituito dal seguente testo:

«2. Il totale delle entrate copre il totale delle spese.

Tuttavia, determinate entrate conservano la loro destinazione; si tratta in particolare:

— delle entrate aventi una destinazione specifica, come redditi di fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati,

⁽¹⁾ GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1946/93 (Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 23 del 31. 1. 1991, pag. 28 e GU n. C 130 del 21. 5. 1992, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. C 13 del 20. 1. 1992, pag. 526.

⁽⁴⁾ GU n. C 152 del 10. 6. 1991, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1976, pag. 1.